C O M U N E D I P L O A G H E
Provincia di Sassari
Servizio Socio Assistenziale, Cultura, Istruzione,
Sport e Spettacolo
servizisociali@comune.ploaghe.ss.it
servizisociali@pec.comune.ploaghe.ss.it

Legge n. 431/1998- art. 11

Contributi a sostegno delle abitazioni in locazione ANNO 2025

BANDO DI CONCORSO

Il Responsabile del servizio socioculturale, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 11 della legge 09 dicembre 1998 della Deliberazione della G.R n. 36/36 del 09 luglio 2025, della Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 1505, Prot. 30028 del 07 luglio 2025 e del proprio atto n. 249 del 21 luglio 2025

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi a sostegno delle abitazioni in locazione per l'anno 2025.

ART. 1- DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al Bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2- REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'accesso ai contributi oggetto del presente Bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere titolare di contratto di locazione di cui al precedente art. 1;
- Avere una situazione reddituale risultante dalla certificazione ISEE per l'anno in corso di importo non superiore a quello sottoindicato.

Il dato reddituale ISEE determinerà la fascia di contributo come di seguito esplicitato

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 16.828**,**00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ART. 3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La determinazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti massimi di cui al

precedente articolo 2. L'importo spettante potrà subire variazioni in diminuzione a seconda dell'entità del finanziamento regionale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A) del nucleo familiare = € 10.000,00:

- *Canone effettivo: € 3.600,00*
- *Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% € 1.400,00*
- *Ammontare massimo del contributo= canone effettivo -canone sopportabile: € 3.600,00- € 1.400,00= € 2.200,00*

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza di accesso al contributo oggetto del presente bando dovrà essere presentata presso l'Ufficio dei Servizi Sociali o alla mail comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Contratto di locazione regolarmente registrato all'agenzia delle entrate;
- Ricevuta del rinnovo annuale del contratto, qualora in sede di stipula non sia stata scelta l'opzione della cedolare secca;
- Certificazione Isee in corso di validità riferita al nucleo familiare;
- Ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione per tutto l'anno in corso;
- Eventuale documentazione attestante particolari situazioni di disagio sociale di cui all'art. 3 del presente Bando.

ART. 5 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della l. 431/1998.

ART. 6 ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono esclusi dal contributo

- I titolari dei contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorieA1, A8 e A9,
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al Bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 7 TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stabilito **al 27 ottobre 2025**.

Il suddetto termine ha carattere perentorio, non verrà accolta alcuna istanza pervenuta oltre detto termine

Il Responsabile del Servizio

Pulina M.Antonia